

ORDINANZA N. 143

Classificazione: A 02 - 20200000012

Arezzo, il 28/06/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per contenimento di infezione rabida.

IL SINDACO

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Visto in particolare l'art. 90 del Regolamento di Polizia veterinaria DPR 08.02.54 n. 320;

Visto l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";


Vista la nota n. 80879 del 28 giugno 2020 del Dipartimento di Prevenzione – U.F. Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della competente Azienda UsI Toscana sud est, con la quale si invita il Sindaco ad emettere apposita ordinanza contingibile ed urgente;

Visto il carattere zoonosico della rabbia, il rischio di esposizione dell'uomo derivante dal contatto con l'animale domestico e selvatico infetti, nonché l'esito mortale della malattia se non adeguatamente prevenuta;

Ravvisata l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo, che nell'ambito del territorio comunale, dalla data odierna fino al 27 agosto 2020 compreso, sia fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:



COMUNE DI AREZZO

- a) i cani, anche se muniti di museruola, non possano circolare se non condotti al guinzaglio;
- b) i cani accalappiati in quanto rinvenuti vaganti non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica postcontagio con le modalità stabilite dal DPR 08.02.54 n. 320, art. 87 con addebito delle spese agli stessi possessori;
- c) i possessori di cani segnalino immediatamente all'Autorità Comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia
come ad esempio: cambiamento d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della deglutizione.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza a:
Prefettura di Arezzo;
Polizia Municipale di Arezzo;

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 27 agosto 2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Visto per la regolarità dell'atto
Il direttore Servizio Ambiente
Ing. Giovanni Baldini

Il Sindaco
Ing. Alessandro Ghinelli